



Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

COMUNICAZIONE n. 36/23

Oggetto: chiarimenti in merito alla verifica dei dipendenti e collaboratori degli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento in ordine all'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale.

L'Organismo (di seguito anche "OAM"), nell'ottica di garantire il rispetto da parte dei soggetti iscritti di quanto previsto dall'art. 128-*novies*, comma 1, del Testo Unico Bancario (di seguito, T.U.B.) con particolare riferimento all'obbligo degli stessi di assicurare che i propri dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico curino l'aggiornamento professionale, ritiene opportuno precisare quanto segue.

Come è noto, l'art. 128-*novies*, comma 1, del TUB prevede che *"Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico [...], e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies"*.

Quanto al controllo dell'aggiornamento professionale dei dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico, gli iscritti sono tenuti – entro sessanta giorni dall'instaurazione del rapporto di collaborazione – a verificare il pregresso assolvimento del predetto obbligo per gli ultimi due anni utili di aggiornamento, conclusi ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Circolare n. 20/14, ove richiesto. Resta ferma la responsabilità dell'agente nei servizi di pagamento che ha cessato il precedente rapporto di collaborazione per il mancato controllo del collaboratore di cui si è avvalso.

A tal proposito, si precisa che – in caso di accertato inadempimento, anche parziale, per le annualità sopra indicate – il collaboratore è tenuto ad assolvere all'obbligo di



aggiornamento professionale pregresso nel termine di ulteriori sessanta giorni dall'accertamento.

Diversamente, i dipendenti e collaboratori, sono tenuti a frequentare nuovamente il corso di formazione professionale curato dall'intermediario mandante di cui agli artt. 4 e 5, comma 2, del DM MEF 256/2012 in caso di inadempimento, anche parziale, del predetto obbligo protrattosi per tre anni consecutivi ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Circolare OAM n. 20/14; fermo l'obbligo di aggiornamento professionale a seguito del completamento del corso.

L'eventuale accertamento di tale inadempimento comporterà l'avvio di una procedura sanzionatoria verso la società per mancato controllo sui collaboratori *ex art. 128-novies* T.U.B. nonché la cancellazione del nominativo del collaboratore dall'elenco comunicato dall'iscritta.

Infine, si ricorda che l'Organismo non prenderà in considerazione attestati trasmessi in formato editabile o modificabile come previsto dalla Circolare OAM n. 20/14.

Roma, lì 26 ottobre 2023

Il Presidente OAM
F.to Francesco Alfonso

Visto del Direttore Generale
F.to Federico Luchetti